

Foglio Informativo dei Servizi Accessori di CONTO 44 GATTI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

Di seguito si riportano i fogli informativi dei Servizi Accessori offerti unitamente al Conto Corrente:

- Internet Banking - BANCA VIRTUALE
- Internet Banking - SMS/Email ALERT
- Time Deposit

Ai servizi sono applicate le seguenti limitazioni operative:

- Internet Banking - BANCA VIRTUALE

Per i soggetti minori di 18 anni, destinatari di amministrazione di sostegno, sottoposti a tutela o curatela, il servizio di Banca Virtuale può essere rilasciato soltanto in funzione consultiva, con contratto sottoscritto da entrambi i genitori o dal rappresentante.

La funzione dispositiva è accordata solo se presente apposita autorizzazione del Giudice Tutelare.

- Time Deposit

Il deposito vincolato Time Deposit può essere aperto all'intestatario del conto solo previo rispetto dei seguenti requisiti:

- non può prevedere il rinnovo automatico;
- deve avere scadenza entro il compimento dei 18 anni del soggetto a cui è intestato;
- deve essere sottoscritto da entrambi i genitori o dal rappresentante;
- deve rispettare le regole poste dal provvedimento del Giudice Tutelare, laddove presente.

Foglio Informativo Internet Banking - BANCA VIRTUALE

Requisiti.

Servizio per la gestione dei rapporti contrattuali on-line in modalità informativa o dispositiva e di ricezione comunicazioni, riservato sia a clientela consumatori e sia a clientela professionale o società.

Il servizio è personale, unicamente intestato al Cliente e non può essere cointestato; per procedere con l'attivazione il Cliente deve essere intestatario di un conto corrente o di un conto di pagamento.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'E' IL SERVIZIO BANCA VIRTUALE

Con il servizio Banca Virtuale il Cliente può, in modalità telematica (mediante il Sito Internet della Banca, la Mobile App. ed in altre modalità, in funzione dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo del servizio), con l'utilizzo di propri dispositivi (quali, a titolo esemplificativo, computer, tablet, smartphone) effettuare le operazioni di interrogazione (funzione informativa), disporre operazioni bancarie/finanziarie (funzione dispositiva), ricevere comunicazioni dalla Banca, attivare nuovi prodotti e approvare clausole contrattuali nuove o modificate, inerenti i rapporti contrattuali intestati al Cliente o a quest'ultimo cointestati con operatività disgiunta.

FUNZIONALITA' INFORMATIVA

Consultazione comunicazioni
Elenco Assegni
Elenco mandati SDD attivi
Elenco movimenti CARTA PREPAGATA
Elenco movimenti INCASSO POS
Elenco Pagamenti
Esito - Pagamento F24
Esito - Presentazioni MAV, Ricevute Bancarie, SEPA Direct Debit
Finanziamenti - Dati Generali, Piano di Ammortamento, Rate in mora, Rate Insolte
Rendicontazione - Presentazioni MAV, Ricevute Bancarie, SEPA Direct Debit
Saldo Conto Titoli e Servizi di Investimento
Saldo e Movimenti - Conto Anticipi e Conto Portafoglio
Saldo e Movimenti - Conto Corrente EURO (rendicontazione secondo le causali ABI)
Saldo e Movimenti - Conto Corrente in DIVISA (rendicontazione secondo le causali ABI)

FUNZIONALITA' DISPOSITIVA

Allineamento elettronico SEDA
Bonifico Agevolazione fiscale
Bonifico extra SEPA
Bonifico SEPA
Bonifico Urgente
Gestione consensi PSD2
Modalità di pagamento MYBANK
Pagamenti verso Pubblica Amministrazione (CBILL)
Pagamento Bollettino Freccia
Pagamento Bollettino Postale (bianco e premarcato)
Pagamento Canone RAI e Bollo ACI
Pagamento F24 (ordinario, semplificato, accise, ELIDE)
Pagamento MAV
Pagamento RAV
Pagamento Ricevute Bancarie ed Effetti
Pagamento stipendi
Ricarica CARTA PREPAGATA
Ricarica telefonica
Servizi di incasso - Presentazione MAV
Servizi di incasso - Presentazione Ricevute Bancarie
Servizi di incasso - Presentazione SEPA Direct Debit

Servizio Valsabbina On Line Quick Fix

Il servizio Valsabbina On Line Quick Fix (di seguito "Servizio Quick Fix") è riservato ai Clienti intestatari/cointestatari del "Contratto di conto titoli e servizi di investimento" (di seguito "Contratto Conto Titoli") non intestatari di altro contratto di Banca Virtuale.

Il Servizio Quick Fix non prevede l'accesso alla Mobile App e non prevede le funzionalità informative e dispositive sopra indicate, ad eccezione di quelle di seguito esposte.

Con il Servizio Quick Fix, il Cliente, con riferimento alle operazioni ed ai servizi di cui al Contratto di Conto Titoli, riceverà nella propria area riservata unicamente l'informativa prescritta dalla disciplina europea sulla trasparenza delle operazioni finanziarie (Direttiva 2014/65/UE - Markets in Financial Instruments Directive – cd. MiFID II) di cui alla Direttiva (UE) 2021/338 c.d. Direttiva "Quick Fix" (nel complesso "Informativa Quick Fix") e nel dettaglio:

- l'informativa precontrattuale relativa ai servizi di investimento;
- l'informativa preliminare alla singola operazione in strumenti finanziari;
- l'informativa successiva alla singola operazione;
- la rendicontazione periodica.

Il Servizio cessa automaticamente in caso di estinzione per qualsiasi causa del contratto di Conto Titoli.

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- i rischi tipici dell'utilizzo della piattaforma tecnologica internet (es. possibile intercettazione dei dati, possibilità contrarre virus informatici);
- in caso di sottrazione, smarrimento o in generale di appropriazione da parte di terzi dei codici per l'accesso (ad es. tramite operazioni di phishing), possono essere effettuate dai terzi venuti in possesso dei codici operazioni dispositive a valere sui rapporti collegati ai servizi; il rischio di tali utilizzi illegittimi è esteso nel caso in cui i servizi consentano di aumentare i limiti operativi o collegare altri rapporti con funzionalità dispositive;
- perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse attraverso i servizi dovute ad interventi sulla rete telematica o su quella telefonica effettuati da terzi oppure dovuti ad altre circostanze che esulino dal controllo diretto della Banca;
- impossibilità di utilizzare i servizi a causa di interruzioni o cadute di linea o in generale indisponibilità del collegamento telematico o telefonico;
- l'utilizzo del servizio Trading on line espone il Cliente al rischio di perdite finanziarie legate alle operazioni effettuate sul mercato, in particolare rischi connessi all'operatività intraday: le modalità di esecuzione delle operazioni, nell'ambito dei singoli servizi, possono comportare per il Cliente il rischio di moltiplicare le transazioni, operando in una prospettiva intraday, con assunzione di rischi, quali ad esempio, quelli connessi ad oscillazioni sui mercati finanziari, alla volatilità del valore dei titoli, al rischio dell'incremento dei costi in conseguenza dell'alto numero delle operazioni effettuabili.

Per saperne di più

La **Guida "I pagamenti nel commercio elettronico in parole semplici"**, che fornisce una mappa degli strumenti di pagamento da utilizzare per fare acquisti online in sicurezza, dei rischi nell'utilizzo e delle tutele azionabili in caso di problemi, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca") nella sezione Trasparenza/Guide della banca d'Italia/Altre guide).

FUNZIONALITA' DISPOSITIVA - MASSIMALI DI UTILIZZO

Tipologia di servizio	Massimale giornaliero	Massimale Mensile
Valsabbina OnLine	€ 5.000,00	€ 20.000,00
Corporate Banking Attivo	€ 100.000,00	€ 499.999,99
Corporate Banking Passivo	Definito dalla Banca Attiva	Definito dalla Banca Attiva

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE (1)	
I canoni indicati di intendono mensili con addebito posticipato	
Valsabbina OnLine	
Attivazione (una tantum)	€ 0,00
Canone servizio Privati Base dispositivo	€ 2,50 (mensile)
Canone servizio Privati Base informativo	€ 2,50 (mensile)
Canone servizio Quick-Fix	€ 0,00 (mensile)
Canone aggiuntivo per quotazioni di Borsa in differita (2)	€ 0,00 (mensile)
Canone servizio Privati Base con quotazioni di Borsa in tempo reale (Azioni)	€ 10,00 (mensile)
Canone servizio Privati Base con quotazioni di Borsa in tempo reale (Azioni + Obbligazioni)	€ 15,00 (mensile)
Canone servizio Aziende Informativo	€ 3,00 (mensile)
Canone servizio Aziende Informativo con quotazioni di Borsa in tempo reale (Azioni)	€ 10,00 (mensile)
La ValsabbinApp (3)	€ 0,00 (mensile)
Sistemi di sicurezza – Valsabbina OnLine	
Secure Call	€ 0,30 (mensile)
Token OTP	€ 0,80 (mensile)
Smart OTP	€ 0,80 (mensile)
Token Software	€ 0,80 (mensile)
Corporate Banking Attivo	
Attivazione (una tantum)	€ 0,00
Canone servizio Valsabbina Corporate Plus	€ 11,00 (mensile)
Canone servizio Valsabbina Corporate Plus - Versione Light (4)	€ 5,00 (mensile)
Sistemi di sicurezza – Corporate Banking Attivo	
Secure Call	€ 0,30 (mensile)
Token OTP	€ 0,80 (mensile)
Token Software	€ 0,80 (mensile)
Corporate Banking Interbancario (CBI)	
Attivazione (una tantum)	€ 15,00
Canone servizio Corporate Banking Passivo	€ 0,00 (mensile)

(1) Costi standard – E' fatta salva l'applicazione di specifiche deroghe relative a particolari convenzioni di conto corrente, indicate nei relativi fogli informativi di prodotto.

(2) L'accesso al servizio di quotazioni di Borsa in differita non è disponibile per gli utenti del servizio Valsabbina OnLine Quick Fix.

(3) L'accesso a La ValsabbinApp è disponibile ai soli utenti del servizio Valsabbina OnLine, ad esclusione degli utenti del servizio Valsabbina OnLine Quick Fix.

(4) Il servizio Valsabbina Corporate Plus – Versione Light è destinato ai clienti NON Consumatori (società di capitali escluse) e prevede funzionalità mono Banca e mono Azienda.

Servizio SMS / E-mail Alert	Per i relativi costi si rimanda al Foglio Informativo del servizio SMS / E-mail Alert	
Costi per invio e rilascio comunicazioni	Per i relativi costi si rimanda al Foglio Informativo del Conto Corrente di regolamento	
Costo spedizione Token OTP	€ 8,00	
Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza	Contratti sottoscritti in modalità telematica	€ 0,00
	Contratti sottoscritti in filiale	NON PREVISTI
Periodicità invio documento di sintesi	ANNUALE	

Spese e costi sopra indicati sono addebitati sul conto corrente di regolamento intestato al Cliente.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito internet della Banca.

DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO E RECLAMI

Durata del contratto

La durata del contratto è a tempo indeterminato.

Recesso

In qualsiasi momento la Banca e il Cliente hanno diritto di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta nelle modalità di seguito indicate; il Titolare può recedere senza preavviso, mentre la Banca è tenuta a concedere un preavviso di almeno 60 giorni, salvo il caso in cui ricorra un giustificato motivo, per cui il recesso è immediato.

La comunicazione di recesso è inviata dalla Banca al Cliente in forma scritta, tramite lettera raccomandata a.r. o a mano, o a mezzo PEC ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca; la comunicazione di recesso è inviata dal Cliente alla Banca in forma scritta su supporto cartaceo (lettera raccomandata a.r. o consegna di comunicazione scritta a mano) alla filiale di competenza del rapporto contrattuale o a mezzo PEC ai recapiti riportati e aggiornati sul Sito Internet della Banca.

Al Cliente che ha comunicato di voler recedere non possono essere applicate penalità.

Trattandosi di contratto accessorio, qualora fosse estinto il conto corrente di regolamento, il contratto è automaticamente risolto con effetto immediato dal momento dell'estinzione del conto.

Tempi di chiusura del rapporto

In caso di recesso o di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà a estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha adempiuto a tutte le richieste della banca strumentali all'estinzione del rapporto.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Per saperne di più

La "Guida pratica sul funzionamento dell'Arbitro Bancario-Finanziario", è disponibile sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca") nella sezione Trasparenza, alla voce Guide della banca d'Italia/Altre guide.

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMAZIONI GENERALI

La presente informativa è redatta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) ed è finalizzata a fornire, al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai Contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul Sito Internet.

Il Cliente, per il monitoraggio delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE

Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta "di pugno" dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai “Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza” riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Titolare deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Nel caso di conclusione del contratto tramite tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'articolo 67 duodecies del Codice del Consumo, il Cliente Consumatore dispone di un termine di 14 giorni, a decorrere dalla data di conclusione del contratto, per esercitare il proprio diritto di recesso (ripensamento), con conseguente estinzione di ogni rapporto accessorio al contratto principale, senza penali e senza dover indicarne il motivo, salvo il pagamento del solo importo dei servizi già effettivamente prestati dalla Banca conformemente al contratto a distanza (ad esempio costi delle operazioni già eseguite dalla Banca), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 67 terdecies del Codice del Consumo.

La comunicazione di recesso è inviata dal Cliente alla Banca in forma scritta su supporto cartaceo (lettera raccomandata a.r. o consegna di comunicazione scritta a mano) alla filiale di competenza del rapporto o a mezzo PEC ai recapiti riportati e aggiornati sul Sito Internet della banca.

Il mancato esercizio da parte del Cliente Consumatore del diritto di ripensamento comporta la prosecuzione del contratto, ed il Cliente potrà avvalersi, nel caso voglia estinguere il rapporto, della clausola di recesso c.d. “ordinario”, che non prevede preavviso, come indicato nel paragrafo “Diritto di recesso” sopra indicato.

La richiesta da parte del Cliente Consumatore di compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 terdecies, primo comma, del Codice del Consumo; resta inteso che le operazioni eseguite dal Cliente in pendenza del suddetto termine di recesso sono fatte salve (così come le relative obbligazioni, comprese quelle pecuniarie, da esse discendenti) anche nel caso in cui, successivamente alla loro esecuzione, il Cliente si avvalga del diritto di recesso.

LEGENDA

App	Dicitura abbreviata per indicare un'applicazione software per dispositivi smartphone, tablet e computer
Banca Attiva	Banca con cui il cliente stipula il contratto per il servizio e che si pone come interfaccia tra il cliente e tutte le banche con cui il cliente stesso intrattiene rapporti.
Banca Passiva	Banca che opera con il cliente senza avere un collegamento diretto.
Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale con la Banca o che intenda entrare in relazione con la stessa.
Consumatore	La persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contratto stipulato a distanza	Contratto tra la Banca e il Titolare che per la sottoscrizione impiega una Tecnica di comunicazione a distanza
Corporate Banking Attivo	Valsabbina Corporate Plus è la soluzione ideale per le aziende che desiderano un collegamento online con la propria banca, per gestire in remoto conti e movimenti. Valsabbina Corporate Plus è un strumento ottimale per tutte le aziende, dalla holding alla semplice ditta individuale. Tutte le funzioni operative possono essere facilmente integrate con ciascun sistema contabile. Le funzionalità di gestione dei dati sono configurabili per ogni esigenza aziendale. Tutte le operazioni e le informazioni di Conto Corrente, Bonifici SEPA e estero, accredito stipendi, gestione assegni, esiti Riba, SDD, Mav, Conti anticipi e deleghe F24 sono disponibili in modo immediato, grazie ad un sistema di dialogo con l'utente, quasi completamente personalizzabile.
Corporate Banking Interbancario (CBI)	Servizio che, attraverso un Canale Telematico, consente al cliente di effettuare operazioni bancarie dalla propria sede con la Banca Valsabbina (Banca Attiva) e con tutte le altre banche con le quali intrattiene rapporti (Banca Passiva).
Diritto di ripensamento	Diritto di cui il Consumatore dispone, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto, per recedere senza penali e senza dover indicarne il motivo, si sensi dell'art. 67 duodecies del Codice del Consumo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 67 terdecies del Codice stesso.
Firma digitale	Certificato digitale sostitutivo della firma autografa necessario per la sottoscrizione della contrattualistica; il certificato è rilasciato da un fornitore esterno alla Banca, in forza di appositi accordi conclusi da quest'ultima con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.
Operatività intraday	Operatività di negoziazione in strumenti finanziari caratterizzata da acquisti e vendite dello stesso strumento, che vengono effettuate nell'arco di una medesima giornata
Secure call	Sistema di sicurezza che permette l'accesso alla propria area riservata sul Sito Internet o sulla App e l'autorizzazione delle operazioni grazie ad una telefonata. Contattando il numero verde esclusivamente dal proprio telefono cellulare, debitamente censito all'interno del servizio telematico, si potrà accedere all'area riservata e completare la disposizione di pagamento. Il Cliente, seguendo le istruzioni fornite dall'albero vocale, dovrà digitare tramite il proprio telefono cellulare i codici esposti a video, univoci per ogni disposizione. Solo dopo il completamento della procedura, la disposizione risulterà regolarmente inviata all'Istituto. L'utente ha un tempo limitato a disposizione per completare l'iter autorizzativo
Sito internet	Insieme delle pagine web pubblicate sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca")

Smart OTP	Sistema di sicurezza in modalità App o attraverso l'impiego di specifici device biometrici o altre modalità innovative basate sulla generazione e verifica di codici OTP o in alternativa sul riconoscimento di fattori biometrici e modalità integrative.
Tecnica di comunicazione a distanza	Tecnica di contatto con la clientela, diversa dagli annunci pubblicitari, che non comporta la presenza fisica e simultanea del Titolare e della Banca o di un suo incaricato
Token OTP	Dispositivo hardware dotato di display ed in grado di generare codici numerici monouso necessari all'accesso alla propria area riservata e all'autorizzazione di disposizioni
Token software	Dispositivo software (versione virtuale del Token hardware), grazie al quale il dispositivo di autenticazione viene "dematerializzato" ed installato direttamente su PC o Device mobile supportato
Trading on line	Questo servizio consente l'acquisto e la vendita on-line di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, futures, titoli di stato, ecc.
Valsabbina OnLine	Valsabbina Online è la soluzione ideale per i privati che desiderano un collegamento online con la propria banca, evitando code agli sportelli. Uno strumento sempre più indispensabile per gestire il proprio conto corrente. Valsabbina Online è il servizio che, tramite un computer e un collegamento a Internet, permette la consultazione e la disposizione di operazioni bancarie sul proprio conto. Con la massima semplicità e compatibilmente con le opzioni richieste alla banca, è possibile gestire ogni operazione bancaria, nonché disposizioni di pagamento di bollettini e ricariche. Valsabbina Online, compatibilmente con le opzioni abilitate, prevede funzionalità quali la consultazione movimenti di conto corrente, dossier titoli, mutui e finanziamenti; pagamento bonifico SEPA, urgente ed estero, bonifico per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, delega F24 unificata e semplificata (anche per contribuenti non titolari di conto corrente), pagamento MAV e RAV, visualizzazione e ricarica di carta prepagata, ricariche telefoniche, bollettino bancario (Freccia), bollettini postali bianchi e premarcati, CBILL; gestione titoli con trading online e quotazioni in tempo reale sulla borsa di Milano.

Foglio Informativo Internet Banking – SMS/Email ALERT

Requisiti.

Servizio di allerta via messaggio SMS o a mezzo Email per il monitoraggio delle operazioni effettuate dal Cliente nell'ambito dei rapporti contrattuali con la banca, riservato sia a clientela consumatori e sia a clientela professionale o società. Il servizio è personale, unicamente intestato al Cliente e non può essere cointestato; per procedere con l'attivazione il Cliente deve essere intestatario di un conto corrente o di un conto di pagamento.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'E' IL SERVIZIO SMS/Email ALERT

Il servizio SMS/Email ALERT tiene aggiornato ovunque e in tempo reale con una notifica a mezzo SMS o Email sulle più importanti operazioni regolate in conto corrente direttamente intestato al Cliente o a valere su rapporti cointestati, sia in essere e sia attivati successivamente alla sottoscrizione del contratto, alle condizioni indicate nella tabella "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE".

Le principali operazioni interessate dal servizio sono gli accrediti in conto corrente (stipendio, pensione, bonifico, assegno), addebiti in conto corrente (utenze, Sepa Direct Debit, rata del mutuo, assegno), pagamento e prelievo di contante con carta di debito di Banca Valsabbina, ricarica carta prepagata, operazioni inoltrate alla Banca tramite Home Banking (bonifico, F24, bollettino postale, ricarica cellulare).

Il Cliente può variare, in un momento successivo alla stipula del contratto, l'importo delle soglie di avviso e le modalità di comunicazione, tra SMS e Email, nei limiti delle funzionalità tempo per tempo disponibili dall'evoluzione tecnologica del servizio.

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- i rischi tipici dell'utilizzo della piattaforma tecnologica internet (es. possibile intercettazione dei dati, possibilità contrarre virus informatici);
- perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse attraverso i servizi dovute ad interventi sulla rete telematica o su quella telefonica effettuati da terzi oppure dovuti ad altre circostanze che esulino dal controllo diretto della Banca;
- impossibilità di utilizzare i servizi a causa di interruzioni o cadute di linea o in generale indisponibilità del collegamento telematico o telefonico.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE (1)	
I canoni indicati di intendono mensili con addebito posticipato	
Attivazione (una tantum)	€ 0,00
Canone servizio SMS/Email ALERT	€ 0,00 (mensile)

TIPO OPERAZIONE	IMPORTO SOGLIA DI RISCHIO	SMS (2)	EMAIL (2)	STANDARD INCLUSO (3)	ATTIVABILE A RICHIESTA (4)
Accredito in conto corrente	Tutti gli importi	Euro 0,10	Euro 0,00		•
Addebito in conto corrente	Fino a Euro 999,99	Euro 0,10	Euro 0,00		•
	Da Euro 1.000,00	Euro 0,00	Euro 0,00	•	
Pagamento con carta di debito Banca Valsabbina	Fino a Euro 249,99	Euro 0,10	Euro 0,00		•
	Da Euro 250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	•	
Prelievo con carta di debito Banca Valsabbina	Fino a Euro 249,99	Euro 0,10	Euro 0,00		•
	Da Euro 250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	•	
Ricarica carta prepagata	Fino a Euro 249,99	Euro 0,10	Euro 0,00		•
	Da Euro 250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	•	
Operazioni inoltrate dal canale Banca Virtuale	Fino a Euro 999,99	Euro 0,10	Euro 0,00		•
	Da Euro 1.000,00	Euro 0,00	Euro 0,00	•	
Avvisi pagamenti/scadenze mutui	Tutti gli importi	Euro 0,00	Euro 0,00	SERVIZIO NON DISPONIBILE	
Operazioni su conto titoli	Tutti gli importi	Euro 0,00	Euro 0,00	SERVIZIO NON DISPONIBILE	
Altre notifiche	Non previsto	Euro 0,00	Euro 0,00	•	

(1) Costi standard – E' fatta salva l'applicazione di specifiche deroghe relative a particolari convenzioni di conto corrente, indicate nei relativi fogli informativi di prodotto.

(2) Il costo si intende a messaggio (SMS o E-mail) generato dalla Banca.

(3) Il servizio verrà attivato con produzione delle notifiche standard incluse a mezzo SMS, ove presente il numero di telefono cellulare nel frontespizio del contratto; l'invio a mezzo E-Mail verrà effettuato se non presente il numero di telefono cellulare.

(4) Servizi attivabili a richiesta Cliente, con sottoscrizione del relativo modulo di attivazione.

Costi per invio e rilascio comunicazioni	Per i relativi costi si rimanda al Foglio Informativo del Conto Corrente di regolamento		
Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza	Contratti sottoscritti in modalità telematica	€ 0,00	
	Contratti sottoscritti in filiale	NON PREVISTI	
Periodicità invio documento di sintesi	ANNUALE		

Spese e costi sopra indicati sono addebitati sul conto corrente di regolamento intestato al Cliente.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito internet della Banca.

DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO E RECLAMI

Durata del contratto

La durata del contratto è a tempo indeterminato.

Recesso

Il Cliente può disattivare, in qualsiasi momento, il servizio tramite richiesta scritta da inviare alla Banca alla Filiale di competenza o ad uno dei recapiti reperibili sul Sito Internet della Banca.

Non sarà possibile procedere alla disattivazione del servizio standard nel caso in cui risulti intestato al Cliente il servizio di Carta di Debito o Banca Virtuale, al fine di garantire la tempestiva comunicazione degli addebiti relativi ad operazioni poste in essere mediante l'utilizzo degli stessi.

Trattandosi di contratto accessorio, qualora fosse estinto il conto corrente di regolamento, il contratto è automaticamente risolto con effetto immediato dal momento dell'estinzione del conto.

Tempi di chiusura del rapporto

In caso di disattivazione o di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà a estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha adempiuto a tutte le richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Per saperne di più

La “Guida pratica sul funzionamento dell’Arbitro Bancario-Finanziario”, è disponibile sul Sito Internet della Banca (sez. Trasparenza, nella sezione Guide della banca d’Italia/Altre guide).

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla banca al Titolare in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Titolare.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di titolare Consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Titolare.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL’OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMAZIONI GENERALI

La presente informativa è redatta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) ed è finalizzata a fornire, al Titolare Consumatore interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai Contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Consumatore a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell’avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Titolare che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul Sito Internet.

Il Titolare, per il monitoraggio delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE

Il contratto concluso mediante “Tecniche di comunicazione a distanza” viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta “di pugno” dal Cliente.

Il Titolare può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Titolare deve accettare le condizioni contrattuali relative all’attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l’apposita procedura indicata all’atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai “Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza” riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell’utilizzo del certificato digitale il Titolare deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Nel caso di conclusione del contratto tramite tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'articolo 67 duodecies del Codice del Consumo, il Titolare Consumatore dispone di un termine di 14 giorni, a decorrere dalla data di conclusione del contratto, per esercitare il proprio diritto di recesso (ripensamento), con conseguente estinzione di ogni rapporto accessorio al contratto principale, senza penali e senza dover indicarne il motivo, salvo il pagamento del solo importo dei servizi già effettivamente prestati dalla Banca conformemente al contratto a distanza (ad esempio costi delle operazioni già eseguite dalla Banca), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 67 terdecies del Codice del Consumo.

La comunicazione di recesso è inviata dal Titolare alla Banca in forma scritta su supporto cartaceo (lettera raccomandata a.r. o consegna di comunicazione scritta a mano) alla filiale di competenza del rapporto o a mezzo PEC ai recapiti riportati e aggiornati sul Sito Internet della banca.

Il mancato esercizio da parte del Titolare Consumatore del diritto di ripensamento comporta la prosecuzione del contratto, ed il Titolare potrà avvalersi, nel caso voglia estinguere il rapporto, della clausola di recesso c.d. "ordinario", che non prevede preavviso, come indicato nel paragrafo "Diritto di recesso" sopra indicato.

La richiesta da parte del titolare Consumatore di compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 terdecies, primo comma, del Codice del Consumo; resta inteso che le operazioni eseguite dal Titolare in pendenza del suddetto termine di recesso sono fatte salve (così come le relative obbligazioni, comprese quelle pecuniarie, da esse discendenti) anche nel caso in cui, successivamente alla loro esecuzione, il Titolare si avvalga del diritto di recesso.

LEGENDA

Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale con la Banca o che intenda entrare in relazione con la stessa.
Consumatore	La persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contratto stipulato a distanza	Contratto tra la Banca e il Titolare che per la sottoscrizione impiega una Tecnica di comunicazione a distanza
Diritto di ripensamento	Diritto di cui il Consumatore dispone, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto, per recedere senza penali e senza dover indicarne il motivo, ai sensi dell'art. 67 duodecies del Codice del Consumo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 67 terdecies del Codice stesso.
Firma digitale	Certificato digitale sostitutivo della firma autografa necessario per la sottoscrizione della contrattualistica; il certificato è rilasciato da un fornitore esterno alla Banca, in forza di appositi accordi conclusi da quest'ultima con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.
Sito internet	Insieme delle pagine web pubblicate sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca")
Tecnica di comunicazione a distanza	Tecnica di contatto con la clientela, diversa dagli annunci pubblicitari, che non comporta la presenza fisica e simultanea del Titolare e della Banca o di un suo incaricato

Foglio Informativo

Servizio DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO "TIME DEPOSIT"

Requisiti.

Per la sottoscrizione del deposito bancario vincolato "Time Deposit" il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza presso la Banca.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'E' IL SERVIZIO di DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO "TIME DEPOSIT"

Caratteristiche:

Il servizio Time Deposit è una forma di deposito vincolato a scadenza ("Conto deposito"), avente ad oggetto il saldo di conto corrente. Il deposito ha durata a tempo determinato e prevede un tasso prestabilito, con regolamento contabile sul conto di provenienza della provvista dell'operazione; alla scadenza, la Banca restituisce il capitale ed eroga gli interessi secondo le periodicità stabilite. L'importo oggetto del vincolo è indisponibile per tutto il periodo di validità del Time Deposit.

L'importo destinato al deposito vincolato è stabilito dal Cliente sulla base del saldo di conto, in conformità ai tagli minimi ed ai multipli di importo stabiliti dalla Banca per ciascuna operazione. E' ammesso un solo versamento per ogni singola operazione di Time Deposit, a mezzo addebito in conto corrente.

Il Cliente, all'atto della sottoscrizione del servizio di Time Deposit, ha l'obbligo di indicare gli estremi di un conto corrente bancario aperto presso la Banca, a sé intestato o cointestato sul quale regolare l'operazione di addebito dell'importo destinato al deposito vincolato e il relativo accredito del capitale oltre agli interessi maturati.

Il Time Deposit non prevede la riduzione della durata del vincolo, né l'estinzione anticipata parziale. La richiesta di svincolo anticipato dell'intera somma depositata, prima della scadenza, anche in conseguenza della chiusura, per qualsiasi motivo, del conto corrente di regolamento, è consentita unicamente per i Time Deposit svincolabili e comporta da parte della Banca l'applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto, stabilito contrattualmente.

Il tasso di interesse concordato con il Cliente rimane fisso per tutta la durata della singola operazione di Time Deposit. Gli interessi creditori, computati al tasso convenuto per tutto il periodo di vincolo, sono corrisposti alla scadenza del vincolo o delle cedole prestabilite e sono accreditati, al pari della somma vincolata, sul conto corrente.

Alla scadenza prevista, l'operazione di Time Deposit si estingue automaticamente, senza che vi sia possibilità di rinnovo e la somma corrispondente, maggiorata degli interessi maturati ed al netto della ritenuta fiscale e commissioni, verrà accreditata sul conto corrente ordinario con le modalità ed i termini stabiliti; particolari tipologie di Time Deposit prevedono il rinnovo automatico dell'operazione alle condizioni precedentemente applicate, con possibilità di interrompere il rinnovo, senza penalità e senza spese, facendo pervenire alla Banca la comunicazione di disdetta entro 15 giorni antecedenti al rinnovo.

Principali rischi (generici e specifici):

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- l'impossibilità di ottenere la disponibilità delle somme depositate in via anticipata rispetto alla scadenza determinata, salvo per i prodotti in cui è prevista l'estinzione anticipata totale;
- la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile; per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo interbancario di tutela dei depositi" (www.fitd.it), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000 Euro (documenti di approfondimento: "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti"); oltre tale importo esiste il rischio connesso all'applicazione del "bail-in" in caso di crisi bancarie come introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE recepita con l'attuazione dei D.lgs. nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

CONDIZIONI ECONOMICHE

(L'offerta di seguito riportata è da intendersi destinata a persone fisiche e persone giuridiche)

"TIME DEPOSIT" NON SVINCOLABILE CON RIMBORSO UNICO A SCADENZA

Durata dell'operazione	Tasso creditore annuo nominale (*)	Taglio minimo dell'operazione	Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata
03 mesi	2,50%	€ 10.000,00 con multipli di € 1.000,00	Estinzione anticipata (totale o parziale) NON ammessa
06 mesi	3,10%	€ 10.000,00 con multipli di € 1.000,00	Estinzione anticipata (totale o parziale) NON ammessa
12 mesi	3,15%	€ 10.000,00 con multipli di € 1.000,00	Estinzione anticipata (totale o parziale) NON ammessa
24 mesi	3,20%	€ 10.000,00 con multipli di € 1.000,00	Estinzione anticipata (totale o parziale) NON ammessa

(*) Al lordo della Ritenuta Fiscale

- Commissioni apertura servizio Time Deposit: € 5,00.
- Periodicità di capitalizzazione e liquidazione: alla scadenza dell'operazione.
- Imposta di bollo: le operazioni di deposito vincolato sono soggette all'imposta di bollo pro tempore vigente prevista per i conti deposito, applicata al momento dell'estinzione del Time Deposit ovvero al 31 dicembre di ogni anno e attualmente pari allo 0,20% (2 per mille) dell'importo totale del deposito.
- Modalità calcolo interessi: il calcolo degli interessi è effettuato mediante la seguente operazione: capitale depositato (nel rispetto della normativa vigente sulla capitalizzazione degli interessi) moltiplicato per valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni annuali di utilizzo o di durata esposizione diviso 36500 (totale giorni dell'anno civile moltiplicato per 100).

"TIME DEPOSIT" SVINCOLABILE CON PIANO CEDOLARE

Durata dell'operazione	Tasso creditore annuo nominale (*)	Periodicità pagamento cedola	Taglio minimo dell'operazione	Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata (**)
36 mesi	3,30%	Trimestrale	€ 1.000,00 con multipli di € 1.000,00	0,20%
48 mesi	3,40%	Trimestrale	€ 1.000,00 con multipli di € 1.000,00	0,20%
60 mesi	3,50%	Trimestrale	€ 1.000,00 con multipli di € 1.000,00	0,20%

(*) Al lordo della ritenuta fiscale.

(**) Il tasso riconosciuto in caso di estinzione anticipata verrà applicato su tutte le cedole maturate, ed in corso di maturazione, alla data di estinzione anticipata; le eventuali cedole precedentemente liquidate sul conto corrente di regolamento al maggior tasso contrattualmente previsto, verranno stornate e ricalcolate al tasso riconosciuto in caso di estinzione anticipata prima di essere nuovamente accreditate in conto corrente contestualmente al rimborso della quota capitale.

- Commissioni apertura servizio Time Deposit: € 5,00.
- Periodicità di capitalizzazione e liquidazione: alla scadenza dell'operazione.
- Imposta di bollo: le operazioni di deposito vincolato sono soggette all'imposta di bollo pro tempore vigente prevista per i conti deposito, applicata al momento dell'estinzione del Time Deposit ovvero al 31 dicembre di ogni anno e attualmente pari allo 0,20% (2 per mille) dell'importo totale del deposito.
- Modalità calcolo interessi: il calcolo degli interessi è effettuato mediante la seguente operazione: capitale depositato (nel rispetto della normativa vigente sulla capitalizzazione degli interessi) moltiplicato per valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni annuali di utilizzo o di durata esposizione diviso 36500 (totale giorni dell'anno civile moltiplicato per 100).

Valute

Valuta di accredito su conto corrente di regolamento, delle cedole e degli interessi netti maturati alla scadenza dell'operazione o alla data di estinzione totale anticipata:
data scadenza operazione/data estinzione operazione.

Valuta addebito su conto corrente di regolamento della somma da vincolare: data addebito conto corrente di regolamento.

Invio comunicazioni	
Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	€ 1,00
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	€ 0,00
Domiciliazione in filiale (a documento)	€ 0,40
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	€ 0,00
Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
Raccomandata	€ 6,50
Raccomandata A.R.	€ 8,00
Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	

Recesso dal contratto

Non è consentita la rinegoziazione della durata e del tasso del vincolo, né l'estinzione anticipata parziale. Per i Time Deposit che prevedono la possibilità di estinzione anticipata totale prima della scadenza pattuita, la richiesta di svincolo della somma depositata, prima della scadenza, comporterà da parte della Banca l'applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto, come indicato nelle tabelle sopra riportate, alla voce "Tasso riconosciuto in caso di estinzione anticipata del Time Deposit". In relazione al recesso dei Time Deposit destinati a Persone Giuridiche, si rimanda alla seguente sezione "Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale".

Per i Time Deposit che prevedono il rinnovo automatico dell'operazione alle condizioni precedentemente applicate, al Cliente è attribuita la facoltà di interrompere il rinnovo, senza penalità e senza spese, facendo pervenire alla Banca la comunicazione di disdetta entro 15 giorni antecedenti al rinnovo.

In caso di Time Deposit con liquidazione periodica degli interessi tramite piano cedolare, il "Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata del Time Deposit" (nel caso in cui sia prevista contrattualmente questa facoltà) verrà applicato su tutte le cedole maturate, ed in corso di maturazione, alla data di estinzione; le eventuali cedole precedentemente liquidate sul conto corrente di regolamento al maggior tasso contrattualmente previsto, verranno stornate e ricalcolate al "Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata" prima di essere nuovamente accreditate in conto corrente contestualmente al rimborso della quota capitale.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il Time Deposit si estingue il giorno di scadenza del vincolo.

Limitatamente ai Time Deposit destinati a Persone Giuridiche, nel caso in cui il Cliente si voglia avvalere dell'estinzione anticipata, comunicandola alla Banca a mezzo PEC o raccomandata A.R. o con lettera presentata alla filiale di pertinenza del Conto Corrente, la Banca svincolerà la somma depositata trascorso il termine di 33 giorni di calendario (pari al periodo di preavviso), dalla ricezione della predetta comunicazione di estinzione

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Per saperne di più

La **Guida pratica sul funzionamento dell'Arbitro Bancario-Finanziario**, è disponibile sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca") nella sezione Trasparenza/Guide della banca d'Italia/Altre guide.

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMAZIONI GENERALI

La presente informativa è redatta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) ed è finalizzata a fornire, al cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai Contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE

Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta "di pugno" dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai "Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza" riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi

diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad Internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Nel caso di conclusione del contratto tramite tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'articolo 67 duodecies del Codice del Consumo, il Cliente Consumatore dispone di un termine di 14 giorni, a decorrere dalla data di conclusione del contratto, per esercitare il proprio diritto di recesso (ripensamento), con conseguente estinzione di ogni rapporto accessorio al contratto principale, senza penali e senza dover indicarne il motivo, salvo il pagamento del solo importo dei servizi già effettivamente prestati dalla Banca conformemente al contratto a distanza (ad esempio costi delle operazioni già eseguite dalla Banca), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 67 terdecies del Codice del Consumo.

La comunicazione di recesso è inviata dal Cliente alla Banca in forma scritta su supporto cartaceo (lettera raccomandata a.r. o consegna di comunicazione scritta a mano) alla filiale di competenza del rapporto o a mezzo PEC ai recapiti riportati e aggiornati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il mancato esercizio da parte del Cliente Consumatore del diritto di ripensamento comporta la prosecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di estinzione anticipata totale del Time Deposit se contrattualmente consentita.

La richiesta da parte del Cliente Consumatore di compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 terdecies, primo comma, del Codice del Consumo; resta inteso che le operazioni eseguite dal Cliente in pendenza del suddetto termine di recesso sono fatte salve (così come le relative obbligazioni, comprese quelle pecuniarie, da esse discendenti) anche nel caso in cui, successivamente alla loro esecuzione, il Cliente si avvalga del diritto di recesso e resta altresì inteso che il diritto di ripensamento disciplinato nel presente paragrafo potrà essere esercitato anche nel caso in cui il Time Deposit non preveda la possibilità di estinzione anticipata totale.

GLOSSARIO

Cedola	Interessi sulle somme depositate corrisposti periodicamente alle scadenze pattuite al netto delle ritenute fiscali.
Requisiti	Sono i requisiti indispensabili per l'inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, ect)
Tasso nominale annuo	Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori) vincolate, che sono poi accreditati sul conto corrente collegato al servizio, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata	Applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto.
Valuta	Indica con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi sulle somme accreditate o addebitate.
Vincolo	Periodo durante il quale le somme depositate sono vincolate. E' pari alla durata del time deposit.